



## REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA

### Art. 1 - Finalità generali dell'attività di ricerca

1. È obiettivo prioritario dell'Ateneo promuovere la qualità dell'attività di ricerca di base ed applicata e la capacità di trasferire conoscenze e risultati ad altri enti ed imprese al fine di garantire ai propri studenti un'istruzione di alto profilo scientifico e didattico.
2. Le linee programmatiche dell'Ateneo per la realizzazione di questo obiettivo si concentrano su alcune strategie di sviluppo tra cui:
  - a. la creazione di uno sportello di supporto per il miglioramento della competitività e della progettualità di docenti e ricercatori nell'ambito dei bandi competitivi nazionali ed internazionali e della ricerca applicata;
  - b. la promozione ed il sostegno all'attività di ricerca attraverso l'istituzione di un fondo per ciascun Dipartimento e la messa in atto di processi organizzativi e di valutazione della qualità dei risultati scientifici.

### Art. 2 - Finalità generali e scopi del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di ricerca dell'Ateneo le quali possono essere svolte:
  - a. sulla base di convenzioni, contratti e/o conto terzi, avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, anche su commissione, aventi per oggetto:
    - i. attività di ricerca pura o applicata;
    - ii. attività di consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione;
    - iii. attività di formazione avanzata e continua, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione;
    - iv. attività di alta divulgazione, disseminazione e sensibilizzazione, nonché di animazione territoriale;
    - v. analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente;
    - vi. cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca svolta in ambito universitario;

- b. a seguito del finanziamento di un progetto, anche acquisito con partecipazione a un bando;
  - c. dai singoli docenti in modalità individuale o congiuntamente ad altri docenti dell'Ateneo, o di altri Atenei o Istituti di ricerca italiani e esteri;
  - d. attività di ricerca svolta da uno o più docenti su incarico e per interesse dell'Ateneo attraverso l'Ufficio Ricerca (UR).
2. Il presente regolamento si applica anche all'attività di ricerca svolta all'interno dei Centri di Ricerca dell'Ateneo, in conformità con quanto previsto dai singoli Regolamenti istitutivi.
  3. In nessun caso l'attività di ricerca può andare a detrimento o comunque giustificare il mancato assolvimento dei compiti didattici.
  4. Il presente regolamento non si applica ai finanziamenti della ricerca finalizzati alla costituzione di un posto da Professore Straordinario ai sensi dell'art. 1 comma 12 della legge 230/05.

### **Art. 3 - Strutture e personale coinvolti**

1. La responsabilità delle attività di ricerca è affidata a personale docente afferente a un Dipartimento dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale di cui al comma precedente, il Dipartimento può far ricorso a soggetti esterni all'Ateneo, previa approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. d), dello Statuto di Ateneo, del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i Consigli di Dipartimenti e i Consigli dei Corsi di Studio, per le questioni di rispettiva competenza, limitatamente alla durata del progetto, ricorrendo a convenzioni o alla stipula di idonei contratti di lavoro coerenti con la normativa vigente.
3. Le attività e i progetti possono essere realizzati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati italiani ed internazionali.

### **Art. 4 – Attività di ricerca ai sensi della lettera a) del comma primo dell'art. 2 (conto terzi)**

1. Le attività di cui al presente articolo sono attività di ricerca o consulenza commissionate da soggetti interessati quali enti pubblici o privati mediante contratti o convenzioni.
2. Le proposte di contratto o di convenzione possono essere avanzate da qualsiasi docente dell'Ateneo all'Ufficio Ricerca ovvero direttamente da un soggetto interessato all'UR, il quale, dopo aver proceduto a formulare un'istruttoria, provvederà ad inoltrarla all'approvazione del Direttore del Dipartimento.
3. Le proposte devono essere avanzate tramite un modello di domanda disponibile sul portale di eCampus.
4. L'attività istruttoria svolta dall'UR deve avere durata non superiore a 15 giorni consecutivi e consiste:
  - a. nella verifica della presenza nella proposta di tutte le informazioni richieste nel modello di domanda e nella eventuale richiesta di integrazioni;
  - b. nella formulazione di un parere circa la congruità della proposta in relazione al finanziamento e alle risorse richieste.
5. In caso di parere positivo da parte del Direttore del Dipartimento interessato, l'UR informa il Docente Responsabile e, di concerto con quest'ultimo, predispone una bozza di contratto o convenzione che include:

- a. tutte le informazioni contenute nella proposta;
  - b. le modalità di rendicontazione dell'attività di ricerca o di consulenza e dell'erogazione del finanziamento;
  - c. apposite clausole che definiscono gli ambiti di competenza dei diversi soggetti e le relative coperture assicurative qualora il lavoro di ricerca preveda attività esterne ai locali dell'Ateneo o la partecipazione di personale esterno.
6. La bozza di contratto viene inviata per approvazione al Direttore di Dipartimento. In caso di approvazione, viene inviata dall'UR alla firma del Legale Rappresentante dell'Università.
7. Dopo la firma del contratto o della convenzione, il Docente Responsabile redige il piano di utilizzo del finanziamento secondo il modello disponibile sul portale eCampus. Nel piano di utilizzo devono essere individuati i seguenti costi.
- a. Costi reali:
    - i. acquisto e/o quota di ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche, costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
    - ii. acquisto di materiali di consumo;
    - iii. costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
    - iv. costo per l'eventuale utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Università, nonché di prestazioni e collaborazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività;
    - v. costo per contratti di ricerca, contratti di collaborazione a tempo determinato e per eventuali borse di ricerca o post-dottorato;
  - b. quota a favore del personale docente e amministrativo che partecipa all'esecuzione della prestazione;
  - c. costi indiretti, se previsti;
  - d. quota residua gestita dal Docente Responsabile dell'attività;
  - e. quota a favore del bilancio di Ateneo;
  - f. quota a favore del Dipartimento presso il quale è incardinata l'attività oggetto del contratto o della convenzione.
8. Le attrezzature acquistate con i fondi della commessa restano di proprietà dell'Ateneo.
9. La quota a favore del bilancio di ateneo si determina in base all'utilizzo delle attrezzature dell'Ateneo nello svolgimento delle attività previste dal contratto o dalla convenzione. Nel caso in cui le attività richiedano l'uso di dette attrezzature, la quota a favore del bilancio di Ateneo è pari al 30% della commessa. Nel caso in cui le attività non richiedano l'uso di dette attrezzature, la quota a favore del bilancio di Ateneo è pari al 20% della commessa.
10. La quota a favore del Dipartimento è pari al 5% della commessa, laddove la marginalità del progetto lo consenta.
11. La determinazione delle quote di Ateneo e di Dipartimento è soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 5 – Attività di ricerca ai sensi della lettera b) del comma primo dell’art. 2 (progetti finanziati con fondi Nazionali ed Internazionali)**

1. Le attività di cui al presente articolo sono relative a progetti finanziati, anche acquisiti con partecipazione a bandi.
2. Le proposte di partecipazione ad avvisi e bandi possono essere avanzate da qualsiasi docente dell’Ateneo (Docente Responsabile) all’UR, il quale, dopo aver proceduto a formulare un’istruttoria, provvederà ad inoltrarla all’approvazione del Direttore di Dipartimento di afferenza del Docente Responsabile.
3. Le proposte devono essere avanzate tramite un modello di domanda disponibile sul portale di eCampus. Nella domanda vanno indicate la quota proposta a favore del bilancio dell’Ateneo, determinata con i criteri definiti all’art. 6 e la quota a favore del Dipartimento, definita al comma 10 del presente articolo.
4. Le proposte devono essere avanzate non oltre il trentesimo giorno precedente alla scadenza del bando.
5. L’attività istruttoria svolta dall’UR deve avere durata non superiore a 10 giorni consecutivi e consiste:
  - a. nella verifica della presenza nella proposta di tutte le informazioni richieste nel modello e nella eventuale richiesta di integrazioni;
  - b. nella verifica dell’effettiva possibilità di presentare la domanda di partecipazione al bando, anche in relazione all’impegno del personale coinvolto;
  - c. nella formulazione di un parere circa la congruità della proposta in relazione alle attività da implementare, al finanziamento e alle risorse richieste;
  - d. nella verifica di eventuali vincoli stabiliti nel Bando/Avviso.
6. il Direttore di Dipartimento, entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento della proposta, esprime un parere in merito alla partecipazione al progetto e lo comunica all’UR.
7. In caso di approvazione da parte del Direttore di Dipartimento, l’UR informa il Docente Responsabile il quale, avvalendosi della consulenza e del supporto tecnico-amministrativo dell’UR, predisporre quanto necessario per la partecipazione al bando.
8. La proposta finale viene inviata dal Docente Responsabile all’UR che, se richiesto, la invierà alla firma da parte del Legale Rappresentante dell’Università.
9. Nel caso in cui il progetto venga finanziato, le quote di Ateneo e di Dipartimento verranno determinate sulla base dell’approvazione della rendicontazione economica finale da parte dell’organismo gestore del fondo con i criteri descritti nell’art. 6 del presente Regolamento.

**Art. 6 - Criteri per la determinazione delle quote a favore del bilancio dell’Ateneo e del Dipartimento per le attività di ricerca ai sensi della lettera b) del comma primo dell’art. 2 (progetti finanziati con fondi Nazionali ed Internazionali)**

1. In caso di approvazione del progetto, la quota a favore del bilancio dell’Ateneo, sarà pari al 20% dell’importo finanziato, al netto di eventuale quota di cofinanziamento.
2. In caso di approvazione del progetto, la quota a favore del Dipartimento è pari al 5% del finanziamento, al netto di eventuale quota di cofinanziamento.

3. Una quota inferiore a quella prevista nel comma 1 del presente articolo può essere prevista in funzione del rapporto tra spese effettivamente sostenute (S) ed importo finanziato (I), in accordo con la tabella seguente, o nel caso in cui l'UR, sentito il parere della Direzione Generale, giudicasse il progetto di interesse strategico per l'Ateneo, secondo questo schema puramente indicativo:

Spese/Importo del finanziamento (S/I)	Percentuale dell'importo finanziato che costituisce la quota di Ateneo
$S/I \leq 0.55$	20.0
$0.55 < S/I \leq 0.60$	17.5
$0.60 < S/I \leq 0.65$	15.0
$0.65 < S/I \leq 0.70$	12.5
$0.70 < S/I \leq 0.75$	10.0
$0.75 < S/I \leq 0.80$	7.50
$0.80 < S/I \leq 0.85$	5.00
$S/I > 0.85$	2.50

4. La determinazione delle quote di Ateneo e di Dipartimento è soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Le attrezzature acquistate con i fondi del finanziamento restano di proprietà dell'Ateneo.

**Art. 7 – Attività di ricerca ai sensi della lettera c) del comma primo dell'art. 2 (Ricerca individuale dei docenti)**

1. Le attività di cui al presente articolo sono attività di ricerca autonome dei docenti dell'Ateneo svolte in modalità individuale o in collaborazione con altri docenti dell'Ateneo ovvero con altri docenti di altri Atenei o Istituti di ricerca italiani o esteri.
2. Le attività di cui al presente articolo vengono svolte senza oneri gestionali a carico dell'Ateneo. Per lo svolgimento di dette attività possono essere utilizzati i fondi regolati dagli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.
3. L'attività di ricerca di cui al presente articolo, partecipa all'assolvimento dei compiti di ricerca esclusivamente qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. gli esiti della attività di ricerca siano inseriti nella piattaforma IRIS;
  - b. gli esiti della attività di ricerca siano formalmente attribuiti all'Ateneo ai fini della VQR;
  - c. gli esiti della attività di ricerca siano idonei ai fini delle progressioni di carriera.

**Art. 8 – Attività di ricerca ai sensi della lettera d) del comma primo dell'art. 2 (Ricerca di interesse per l'Ateneo)**

1. Al fine di svolgere attività di ricerca di carattere strategico, l'Ateneo avvia una procedura per individuare un gruppo di lavoro e un responsabile dell'attività. Il gruppo di lavoro può includere ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo.
2. L'UR propone, sentiti i Direttori di Dipartimento e la Commissione Interdipartimentale per la Ricerca (CIR), un responsabile del gruppo di lavoro in base alla coerenza delle sue competenze con l'attività da svolgere e considerando il suo impegno in altre attività didattiche, di ricerca e gestionali e lo informa su attività da svolgere, tempistiche ed entità dell'eventuale finanziamento.

3. Il responsabile propone un gruppo di lavoro costituito da docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Sentiti i membri del gruppo di lavoro il responsabile comunica all'UR la disponibilità del gruppo a svolgere l'attività.
4. Il responsabile fornisce una stima dell'impegno necessario a svolgere l'attività e, nel caso in cui sia necessario acquistare o noleggiare attrezzature o avvalersi di contratti di consulenza, lo comunica all'UR.
5. Acquisita la disponibilità del personale individuato, il gruppo di lavoro viene formalmente incaricato di svolgere l'attività.
6. Durante lo svolgimento delle attività, ogni componente del gruppo di lavoro redige una scheda dell'attività nella quale riporta il suo impegno temporale, utilizzando il modello predisposto dall'UR. Alla fine delle attività il responsabile invia all'UR le schede dell'attività dei componenti del gruppo.
7. Alla fine delle attività, il premio del gruppo di lavoro viene determinato dall'Ateneo sulla base del tempo dedicato da ciascun docente e dell'importanza strategica del progetto.
8. Per ogni membro del gruppo di lavoro l'importo definito al comma precedente può essere sommato a eventuali altri suoi fondi o essere utilizzato come retribuzione aggiuntiva.
9. L'eventuale richiesta di retribuzione aggiuntiva deve essere inviata dal membro del gruppo di lavoro all'UR utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'UR stesso.

#### **Art. 9 – Svolgimento delle attività di ricerca in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'Università**

1. I Docenti Responsabili e i Docenti che partecipano ad attività di ricerca di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'art. 2 del presente Regolamento, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, qualora prima della conclusione dell'attività abbia termine il loro rapporto di lavoro con l'Ateneo, per cause diverse dal provvedimento disciplinare o inadempienza, hanno la facoltà, nei trenta giorni successivi alla fine del rapporto di lavoro, di:
  - a. chiedere di continuare a partecipare all'attività di ricerca; in questo caso l'Ateneo stipulerà con il richiedente un contratto per la prosecuzione della sola attività di ricerca con le medesime caratteristiche al medesimo costo;
  - b. chiedere il trasferimento del finanziamento ad un altro ente; in questo caso il regolare svolgimento delle attività del progetto e il trasferimento del relativo finanziamento dovranno essere garantiti mediante accordo scritto tra l'Ateneo e l'ente presso il quale l'attività di ricerca viene trasferita;
  - c. chiedere di essere sostituiti secondo le regole previste dal bando o dal contratto.

#### **Art. 10 - Fondo di ricerca del Dipartimento e Criteri di distribuzione dei fondi**

1. Le risorse destinate al Dipartimento ai sensi degli artt. 4 e 6 del presente Regolamento alimentano il Fondo di ricerca dipartimentale, finalizzato al sostegno delle attività di ricerca, all'acquisizione di attrezzature e alla promozione della ricerca.
2. Le modalità di gestione del Fondo, nonché i criteri di assegnazione e utilizzo delle risorse, sono disciplinati dal "Regolamento per la gestione del Fondo Dipartimentale derivante da progetti finanziati e attività conto terzi", cui si rinvia.

3. Le richieste di finanziamento per attività di ricerca sono presentate dai docenti afferenti al Dipartimento e sono valutate dagli Organi competenti secondo quanto previsto dal Regolamento richiamato al comma 2 del presente articolo.
4. L'erogazione dei finanziamenti avviene nei limiti della disponibilità del Fondo e secondo le procedure stabilite dal medesimo "Regolamento per la gestione del Fondo Dipartimentale derivante da progetti finanziati e attività conto terzi".
5. Le spese a valere sui finanziamenti concessi sono effettuate nel rispetto delle disposizioni amministrativo-contabili vigenti e delle procedure definite dall'Ateneo.

#### **Art. 11 – Fondi residui acquisiti con attività di ricerca di cui all'art. 4 e all'art. 5 e loro utilizzo**

1. Ad attività conclusa, sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, dispone, con delibera *ad hoc*, l'ammontare del fondo residuo di un'attività di ricerca di cui all'art. 4 (conto terzi) e all'art. 5 (progetti finanziati) del presente Regolamento. Il fondo, viene determinato come l'importo finanziato decurtato dalle quote di Ateneo e di Dipartimento e di tutte le spese effettivamente sostenute per l'acquisto di beni e servizi per lo svolgimento dell'attività. Costituiscono una spesa gli importi per la retribuzione del personale reclutato con i fondi dell'attività di ricerca ed impegnato esclusivamente nell'attività stessa. Costituiscono una spesa gli importi relativi alla retribuzione di personale reclutato con i fondi dell'attività di ricerca ed impegnato anche in altre attività di Ateneo, quale ad esempio l'attività didattica. Non costituiscono una spesa gli importi relativi alla retribuzione del personale già strutturato all'inizio dell'attività di ricerca.

Qualora l'ammontare del fondo residuo superi la soglia di euro 25.000 il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con delibera *ad hoc* dispone l'ammontare del fondo superiore a tale soglia di euro 25.000 sulla base dell'importanza strategica del progetto.

2. Il fondo residuo di un finanziamento viene gestito dal Docente Responsabile dell'attività che lo ha generato e viene sommato a eventuali altri fondi del docente, quali ad esempio quelli derivanti dallo svolgimento di altre attività di interesse per l'Ateneo.
3. Almeno l'80% del fondo residuo deve essere utilizzato per lo svolgimento di attività di ricerca. A titolo esemplificativo, detto importo può essere utilizzato per:
  - a. l'acquisto di beni e servizi utili alla ricerca,
  - b. la partecipazione e organizzazione di convegni in linea con l'oggetto della ricerca che ha generato il fondo,
  - c. soggiorni di ricerca in Italia e all'estero, previo accordo formale con l'ateneo o la struttura partner,
  - d. pubblicazioni.
4. Le richieste di spesa di cui al comma precedente devono essere inviate dal Docente Responsabile all'UR.
5. Non più del 20% del fondo residuo generato da attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, può essere utilizzato come retribuzione aggiuntiva del personale docente e tecnico amministrativo che ha contribuito allo svolgimento dell'attività che ha generato il fondo.
6. L'intero fondo residuo generato da attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento, può essere utilizzato come retribuzione aggiuntiva del personale docente e tecnico amministrativo che ha

contribuito allo svolgimento dell'attività che ha generato il fondo, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

7. Per ogni percipiente, la somma delle retribuzioni aggiuntive annue di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non può eccedere la propria retribuzione lorda annua.
8. In nessun caso i fondi derivanti dallo svolgimento di altre attività di interesse per l'Ateneo, eccetto quelle di cui all'art. 8 (Ricerca di interesse per l'Ateneo) del presente Regolamento, possono essere utilizzati come retribuzione aggiuntiva.
9. Nei limiti specificati al comma precedente, la richiesta di retribuzione aggiuntiva deve essere inviata dal Docente Responsabile all'UR utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'UR stesso.

#### **Art. 12 – Criteri per la destinazione di fondi a centri di ricerca**

1. Una parte delle risorse di cui al comma 10 dell'art. 4 e al comma 10 dell'art. 5 (quote a favore del Dipartimento) del presente Regolamento contribuiscono ai fondi dei Centri di Ricerca dell'Ateneo nei casi in cui:
  - il Docente Responsabile dell'attività di ricerca afferisce ad un centro di ricerca;
  - le attività che le hanno generate riguardano temi coerenti con quelli dichiarati nello Statuto del Centro di Ricerca;
  - le attività sono state svolte grazie a servizi, attrezzature e competenze messe a disposizione dal Centro di Ricerca.
2. Le risorse trasferite dai Dipartimenti ai Centri di Ricerca dell'Ateneo devono essere approvate dai Consigli di Dipartimento, previa richiesta dei Direttori dei Centri di Ricerca.

#### **Art. 13 – Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è adottato con Decreto rettorale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 10 aprile 2026.